

Atto Costitutivo

Castrum Capelle Onlus

Il giorno 2 del mese di marzo 2019 alle ore 15 in Bergamo, in via Donizetti 18a, si sono riuniti i seguenti signori per costituire un'associazione senza finalità di lucro, di interesse culturale a tutti gli effetti di legge:

Pierantonio Volpini nato a Buenos Aires Argentina il 19/09/1955 e residente a Bergamo, piazza Terzi n° 2 C.F. VLPPNT55P19Z600G;

Enrico Masseroli nato a Cremona il 21/07/1952 e residente a Bergamo, vicolo Ghiacciaia n° 8 C.F. MSSNRC52L21D150X;

Francesco Samuele Macario nato a Lovere il 23/10/1958 e residente a Borgo di Terzo, via Santa Maria Assunta n° 1 C.F. MCRFNC58R23E704T;

Francesco Gilardi nato a Bergamo il 04/10/1949 e residente a Bergamo, via Beltrami n° 5 C.F. GLRFNC49R04A794B;

Ralf Becker nato a Fritzlar/ Germania il 08/04/1964 residente a Bergamo, via San Lorenzo n° 10 C.F. BCKRFF64D08Z112L;

Giuseppe Cattaneo nato a Bergamo il 30/07/1950 e residente a Bergamo, via Roccolino n° 30/a C.F. CTTGPP50L30A794O;

Piero Gandini nato a Incisa val d'Arno il 14/11/1929 e residente a Bergamo, via San Giacomo n° 36 C.F. GNDPRI29S14E26F;

GianMaria Labaa nato a Bergamo il 22/01/1946 e residente a Bergamo, via Carducci n° 272 C.F. LBAGMR46A22A794B;

Raffaella Poggiani Keller, nata a Solto Collina (BG) il 17 novembre 1948, residente a Bergamo, Via Moratelli 37 CF PGGRFL48S57 I812T;

Linuccia Ghilardi nata a Sorisole(Bg) il 26 maggio 1962 residente a Sorisole Via G.Matteotti, n° 6/8 C.F. GHLLCC62E66I858M;

Raffaella Cafarella nata a Milano il 29/06/1965 domiciliata a Bergamo, Vicolo San Lorenzo n°. 37 C.F. CFRRFL65E69F205I;

Ornella Giudici, nata a Bergamo il 14 luglio 1946, residente a Bergamo, via Fratelli Cairoli 16, CF GDCRLL46L54A794T;

Alessandro Tiraboschi nato a Gorlago il 27 09 1959 residente a Bergamo in via Paleocapa, 18 CF. TRBLSN59P27 E100M;

Maria Laura Pirovano nata a Milano il 12/08/1964 e residente a Bergamo in via Baschenis 10 C.F. PRVMLR64M52F205DM

I quali dichiarano di intervenire per costituire, dando forma pubblica ai sensi del D. Lgs. 460/97, la associazione denominata "**Castrum Capelle Onlus**" con sede in Bergamo, via Grismondi n.11.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il sig. Pierantonio Volpini e a svolgere le funzioni di Segretario Verbalizzante il sig. Enrico Masseroli.

Il Presidente riassume i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'associazione, già oggetto di incontri preliminari e della decisione dei membri del Gruppo Organizzato denominato "**Gruppo di lavoro San Vigilio sul castello di Bergamo**", di cambiare il proprio status giuridico. "**Castrum Capelle onlus**" di fatto assorbe e prosegue l'opera del suddetto Gruppo Organizzato.

L'Associazione non ha scopo di lucro e ha come finalità diffondere e difendere la cultura, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali del territorio nonché l'aggregazione sociale.

Il Presidente dà lettura dello Statuto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, proponendone la sua approvazione.

Lo Statuto stabilisce in particolare le finalità dell'associazione, riportate nell'art. 2, che escludono ogni scopo di lucro e perseguono in via esclusiva finalità di solidarietà sociale, la democraticità del sodalizio, l'elettività, la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti, la sovranità dell'assemblea, il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali. In caso di scioglimento i beni comuni saranno destinati a finalità di utilità sociale.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS". L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2019.

STATUTO ASSOCIAZIONE

CASTRUM CAPELLE Onlus

ART. 1. DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA

È costituita l'associazione denominata "**CASTRUM CAPELLE organizzazione non lucrativa di utilità sociale**" (Onlus) più brevemente "**CASTRUM CAPELLE ONLUS**".

L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che viene inserita in qualsivoglia segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri fini, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

Art. 2. SCOPI E FINALITA'

L'associazione non ha finalità di lucro nemmeno indiretto.

Scopo dell'associazione è la tutela, promozione e valorizzazione delle cose e dei contesti d'interesse artistico e storico di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio e s.m.i;

L'associazione svolgerà le seguenti attività connesse:

- Informazione ai propri associati ed a terzi per una approfondita conoscenza storica, artistica, architettonica del Castello di Bergamo in San Vigilio e di altri beni d'interesse artistico e storico, attraverso l'organizzazione di conferenze, lezioni, visite guidate e simili aventi per oggetto il Castello di Bergamo in San Vigilio e più in generale edifici storici, musei e collezioni pubbliche e private, italiani e stranieri.

- L'organizzazione di eventi culturali, la produzione di opere e attività artistiche e culturali rivolte a tutti, per far conoscere e promuovere l'associazione e le sue attività per la diffusione della cultura e dell'arte.
- Collaborare nell'opera di tutela, restauro e valorizzazione del Castello di Bergamo in San Vigilio e in particolare nell'azione di rendere progressivamente possibile l'apertura al pubblico di tutti gli edifici del complesso.
- L'istituzione di un centro studi per promuovere attività di studio, progettazione e ricerca sul territorio, finalizzata al recupero di beni architettonici, con particolare riferimento, ma non in via esclusiva, al Castello di Bergamo in San Vigilio, ai beni, sia materiali che immateriali, riconosciuti come patrimonio UNESCO, nonché ai castelli, fortificazioni e dimore storiche del patrimonio lombardo e nazionale.
- Collaborare per assicurare l'apertura al pubblico di aree del castello di Bergamo in San Vigilio ed eventuali altri siti, sottoscrivendo apposite convenzioni per fornire i servizi di vigilanza, custodia, visite guidate e conferenze tematiche, con prestazioni personali dei propri associati, anche ed eventualmente ad integrazione del personale dell'Amministrazione pubblica.
- Fornire consulenze storiche, ricerche archivistiche, studi stratigrafici, progetti di restauro e di valorizzazione, per strutture fortificate di carattere storico.

Inoltre l'associazione potrà:

- Mantenere e valorizzare l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento;
- Amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- Partecipare a società, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'associazione medesima; l'associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti e provvedere al loro funzionamento; al riguardo, si prevede che la detenzione di eventuali partecipazioni in enti, istituzioni pubbliche e private, sarà solo a condizione che il possesso di titoli o quote di partecipazione in questi soggetti, si sostanzi in una gestione statico-conservativa del patrimonio, realizzando un impiego delle risorse patrimoniali finalizzato alla percezione

di utili da destinare al raggiungimento degli scopi istituzionali. Non si intende effettuare uno sviluppo di funzioni di coordinamento e direzione degli enti partecipati e non è prevista la possibilità di detenere partecipazioni ed esercitare un'attività di gestione degli enti partecipati, anche se quest'ultima preveda lo svolgimento di attività analoghe a quelle istituzionali dell'associazione scrivente. Si precisa altresì che non è prevista l'assunzione di responsabilità patrimoniale illimitata, atteso il vincolo sulla destinazione del patrimonio imposto dall'art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997.

- Sviluppare qualsiasi altra iniziativa, con produzione di opere e attività artistiche e culturali anche di carattere economico, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione, ivi inclusa la raccolta fondi e/o contributi, nei limiti di legge.

L'associazione potrà avvalersi del supporto di professionisti, enti, organismi, società, istituti di ricerca, anche mediante appositi accordi e convenzioni. Non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopraelencate ad eccezione delle attività direttamente connesse alle stesse.

La associazione ha espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del Decreto Legislativo 460/1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. L'associazione inoltre potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, destinate al reperimento di fondi, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal comma 5 dell'art. 10 del D.lgs. del 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso la partecipazione attiva, gratuita e volontaria di tutti gli associati.

L'associazione potrà, con equilibrio, dignità e rispetto della propria autonomia, aderire ed accedere alla struttura pubblica ed ai servizi pubblici convenzionati operanti nei settori di proprio interesse per facilitare la propria attività e per meglio integrarla socialmente, ai fini di un più coordinato e qualificante sistema dei servizi prestati.

L'associazione potrà partecipare quale socio od associato ad associazioni e/o altri organismi nazionali ed internazionali, aventi scopi analoghi, affini o connessi al proprio.

ART. 3. SEDE E DURATA

L'associazione ha sede in Bergamo via Grismondi 11, presso studio arch. Ralf Becker.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potrà essere variata la sede legale, senza necessità di modifiche statutarie purché all'interno del medesimo Comune, e potranno essere istituite eventuali sedi secondarie operative su tutto il territorio nazionale.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 4. PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) eventuali fondi di riserva;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative annuali;
- b) contributi di sostenitori, di privati e aziende;
- c) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) eventuali spese rimborsate all'Associazione per lo svolgimento di attività oggetto di convenzioni con enti pubblici e privati per fornire un servizio gratuito alla comunità;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ad esempio: pubblicazioni di opere e attività artistiche e culturali e gadget legati ad importi lasciati alla libera determinazione del donante, da considerarsi come atto liberale di modico valore in occasione o in concomitanza di eventi, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione svolte occasionalmente. L'attività accessoria, derivante da attività commerciale e produttiva, non potrà mai costituire una autonoma attività, ma si svolgerà nel contesto della attività istituzionale in stretta connessione con quest'ultima e non sarà prevalente rispetto alla attività istituzionale come richiamato dall'art. 10 comma 5 D.lgs. 460/97;
- g) Donazioni e lasciti testamentari;
- h) Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

ART. 5. SOCI

Sono soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e che siano mossi da spirito di solidarietà.

L'associazione può avviare iniziative per ottenere sostegno da parte di volontari, anche soci, disponibili a titolo gratuito a prestare attività concordate con la direzione dell'associazione.

L'associazione favorirà altresì la ricerca di sostenitori, anche soci, disponibili a sovvenzionare finanziariamente le proprie iniziative.

Sono Soci quanti, previa domanda motivata (qualora non maggiorenni ed emancipati la domanda sarà fatta dai genitori o dai tutori legali), vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. All'atto di ammissione i Soci verseranno la quota associativa.

Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6. QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con delibera motivata per la mora superiore a ventiquattro mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione, ovvero qualora il Socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti, alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

I Soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, di partecipare alle assemblee con diritto di voto. I Soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo. I Soci si impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi Soci consensualmente assegnata.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. E' riservata agli associati la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'associazione, mediante

semplice comunicazione scritta al Presidente. Di tali recessi verrà data comunicazione all'assemblea in occasione della prima riunione successiva.

I diritti di partecipazione all'associazione non possono essere ceduti a terzi.

I Soci che cessano di appartenere all'Associazione non hanno diritto alla restituzione delle quote ed il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo. Sarà compito del Consiglio Direttivo redigere un regolamento di gestione interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati nel quale verranno approfonditamente trattati gli aspetti connessi al rapporto tra gli associati e l'associazione e tutti gli altri temi riferiti alla vita associativa.

ART. 7. LA QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa non ha carattere patrimoniale. Non è trasferibile per atto inter vivos, né soggetta a rivalutazione, non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di associato.

L'ammontare della quota associativa annua verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

La quota associativa deve esser versata contestualmente alla prima iscrizione all'associazione o entro il primo trimestre dell'anno nel caso di rinnovo dell'iscrizione.

Il perdurare della morosità dell'associato per più di 24 mesi è motivo di esclusione da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 8. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- l'Organo di controllo, (organo facoltativo)
- il Comitato Scientifico

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

ART. 9. L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'associazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'associazione.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale od entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano.

Spetta all'assemblea ordinaria deliberare in merito:

- all'approvazione del rendiconto annuale preventivo e consuntivo;
- all'elezione del Presidente della associazione;
- all'elezione del Consiglio Direttivo;
- all'elezione dell'Organo di Controllo (facoltativo) e del suo Presidente;
- all'elezione di Comitato Scientifico
- all'approvazione dei regolamenti interni all'associazione;
- a tutte le altre attività attinenti la gestione sociale riservate per legge e per statuto alla sua competenza e/o che siano stati posti all'ordine del giorno per l'approvazione dell'assemblea.

Spetta all'assemblea straordinaria deliberare in merito:

- proposte di modifiche dello statuto;
- scioglimento anticipato, liquidazione e nomina dei liquidatori ed alla devoluzione del patrimonio dell'associazione.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora stabiliti per la prima e seconda convocazione ed inviata entro 8 giorni precedenti a quello fissato per l'adunanza, ovvero nei casi d'urgenza dovrà essere distribuita a tutti gli associati almeno otto giorni prima dell'adunanza stessa. La assemblea ordinaria può essere richiesta da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti in proprio.

La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

La richiesta di assemblea straordinaria può essere presentata all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

E' esclusa la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza e non è consentita l'espressione del voto degli associati mediante delega da conferire ad altri associati.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Il Consiglio Direttivo potrà, a sua discrezione ed in aggiunta alle forme sopra precisate, usare qualunque forma di pubblicità diretta per una migliore e più efficace diffusione dell'avviso di convocazione delle assemblee.

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola con i versamenti delle quote associative ed ognuno ha diritto ad un voto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

Il Presidente nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due o più scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ART. 10. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci. E' composto da un numero di membri variabile da tre a nove, scelti tra i Soci, incluso il presidente. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Adempie ai compiti previsti dallo statuto. Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati, o eleggerne altri.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Nessun compenso di nessun genere è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'associazione, salvo il rimborso delle spese di cui all'Art. 6.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il vice presidente, il tesoriere e il segretario.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o email contenente il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di email inoltrata almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

ART. 11. PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e fa parte di diritto del Consiglio direttivo e dura in carica per un periodo di tre anni o fino alla scadenza del consiglio di cui fa parte.

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente attua la politica generale dell'Associazione, realizza quanto deliberato dagli Organi dell'Associazione ed attua il programma con il sostegno del Consiglio Direttivo.

ART. 12 VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio.

ART. 13 SEGRETARIO

Esso ha i seguenti compiti:

- è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'Associazione;
- è responsabile della gestione del personale;
- sovrintende alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei Soci;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

ART. 14 TESORIERE

Esso ha i seguenti compiti:

- predispone gli schemi del bilancio preventivo e consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla ordinaria amministrazione della Associazione in conformità alle disposizioni del Presidente;
- coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle disposizioni di ordinaria amministrazione ed ha procura di gestire i beni dell'Associazione in conformità alle disposizioni del Presidente.

ART. 15 ORGANI DI CONTROLLO (ORGANO FACOLTATIVO)

L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non Soci, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

ART. 16 COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è nominato dall'Assemblea. È composto da un numero di membri variabile da tre a cinque componenti, eletti dall'Assemblea tra i soci e/o non soci con

competenze professionali. Il membro più anziano del Comitato ha il compito di coordinamento e di istruzione dei procedimenti. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Comitato valuta i progetti scientifici per i quali sia stato richiesto il sostegno dell'associazione ed esprime un parere al Consiglio Direttivo. Il Comitato verifica e controlla l'andamento dei progetti scientifici sostenuti dall'associazione. I membri del Comitato non dovranno essere scelti tra i membri del Consiglio Direttivo.

ART. 17 BILANCIO

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo per l'anno seguente.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e il preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei Soci, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione sulla gestione accompagnata da quella dei Revisori, qualora nominati.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 18 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoga o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 19 NORMA DI CHIUSURA

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

Si procede alla votazione dello Statuto che viene approvato all'unanimità.

I presenti deliberano che l'associazione venga denominata:

“CASTRUM CAPELLE - Onlus” con sede in Bergamo via Grismondi 11.

Si procede alla votazione delle cariche sociali, così come previsto dallo Statuto testé approvato e vengono eletti all'unanimità, con conseguente accettazione delle cariche:

il Presidente sig. Francesco Samuele Macari

i seguenti signori componenti il consiglio direttivo:

Francesco Samuele Macario

Ornella Giudici

Pierantonio Volpini

Francesco Gilardi

Linuccia Ghilardi

Ralf Becker

GianMaria Labaa


Enrico Masseroli

Raffaella Poggiani Keller



Alle ore 17,00 non essendovi altri argomenti all'o.d.g. e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente scioglie l'assemblea.

Il Presidente



(Pierantonio Volpini)

Il Segretario



(Enrico Masseroli)



I Presenti

Pierantonio Volpini

Enrico Masseroli

Francesco Samuele Macario

Francesco Gilardi

Ralf Becker

Giuseppe Cattaneo

Piero Gandini

GianMaria Labaa

Raffaella Poggiani Keller

Linuccia Ghilardi

Raffaella Cafarella

Ornella Giudici

Alessandro Tiraboschi

Maria Laura Pirovano

[Handwritten signatures on lined paper]

Pierantonio Volpini

Enrico Masseroli

Francesco Samuele Macario

Francesco Gilardi

Ralf Becker

Giuseppe Cattaneo

Piero Gandini

GianMaria Labaa

Raffaella Poggiani Keller

Linuccia Ghilardi

Raffaella Cafarella

Ornella Giudici

Alessandro Tiraboschi

Maria Laura Pirovano

AGENZIA delle ENTRATE
 Direzione Provinciale di Bergamo
 UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO 1
 Per il giorno il 19 MAR 2019
 al n. 1094 Serie 3
 con Euro € 200,00
[Handwritten signature]



IL FUNZIONARIO
 VINCENZA AMIANI